

SUCCESSIONI E DONAZIONI (GENNAIO 2007)

Come a molti non sarà sfuggito seguendo l'iter legislativo dell'ultima Finanziaria, l'imposta sulle Successioni e Donazioni è stata oggetto di una serie di riforme, tutte concentrate negli ultimi mesi, dall'estate 2006 in poi, conseguenti al mutamento del Governo del Paese. Ora può finalmente dirsi che, dopo molti ripensamenti e correzioni al testo originario, la querelle sull'imposta in questione si è stabilizzata nel senso di un ritorno alla situazione precedente alla cosiddetta Riforma Berlusconi, da quest'ultimo fortemente voluta e realizzata nei primi 100 giorni del suo governo. Con una tecnica legislativa quanto mai inusuale, infatti, la Finanziaria per il 2007 ha praticamente cancellato la precedente riforma sulle Successioni e Donazioni, tesa all'abolizione totale della relativa imposta, stabilendo espressamente che in tale settore vale la disciplina vigente al 24 Ottobre 2001 e cancellando di fatto tutte le modifiche successive a tale data, quelle appunto apportate dal Governo Berlusconi.

Dato che, però, a tale "ripristino" dello "status quo ante", si sono aggiunte anche delle innovazioni in materia di aliquote fiscali, si rende utile ripuntualizzare lo "stato dell'arte" nella materia in oggetto.

Iniziando dalle successioni, la Riforma del governo in corso riguarda tutti coloro che sono deceduti a partire dal 3 Ottobre 2006. Il termine per la presentazione della denuncia di successione è stato confermato ad un anno. Al momento della presentazione della detta denuncia vi è l'obbligo di pagare solo le imposte ipo-catastali sugli eventuali immobili appartenenti all'asse ereditario, mentre l'imposta di successione viene liquidata dall'Ufficio e comunicata al contribuente in un secondo tempo. L'imposta in oggetto, a differenza di prima, colpisce tutti i beni del defunto sia mobili che immobili: quindi anche il denaro e i titoli, fatta eccezione per gli autoveicoli, i titoli di stato e i beni culturali.

La nuova imposta di successione non colpisce l'asse ereditario nella sua globalità ma solo le singole attribuzioni.

Le nuove aliquote introdotte dall'attuale governo, dopo ripetute correzioni, sono le seguenti: in caso di successione in favore di coniuge e figli, è prevista l'aliquota del 4%, con una franchigia di Euro 1.000.000,00 per ciascun beneficiario; in caso di successione in favore di fratelli e sorelle del defunto, è prevista l'aliquota del 6%, con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario; in caso di successione in favore di parenti fino al 4° grado, di affini in linea retta ed affini in linea collaterale fino al 3° grado, è prevista l'aliquota del 6%, senza alcuna franchigia; in caso di successione in favore di altri parenti e di estranei, è prevista l'aliquota dell'8%, senza alcuna franchigia. Nel caso di successione in favore di soggetti portatori di handicap grave, si deve applicare l'aliquota relativa al grado di parentela col de cuius, con la previsione comunque di una franchigia di Euro 1.500.000,00.

Non vi è l'obbligo di presentare la denuncia di successione se l'attivo ereditario non supera la somma di Euro 25.822,84 e non sono stati lasciati beni immobili. In altre parole la presenza di beni immobili impone comunque la presentazione della denuncia di successione, a prescindere dal valore dei medesimi, in quanto in tal caso di rende necessario effettuare la voltura catastale e la trascrizione.

L'imposta di donazione presenta molte analogie con quella relativa alle successioni. Anche per tale imposta si deve "ritornare" al regime fiscale vigente al 24 Ottobre 2001.

Il nuovo regime si applica a tutte le donazioni stipulate a partire dal 29 Novembre 2006 e riguarda tutti beni mobili ed immobili, compresi il denaro e, a differenza delle successioni, e i titoli di stato.

Anche l'imposta di donazione non colpisce il valore globale della liberalità ma solo le singole attribuzioni in capo ai vari donatari, valutate nella loro singolarità. Per le aliquote e le franchigie si riscontra una totale omogeneità con l'imposta di successione.

Si sottolinea, infine, che restano invariate le imposte ipotecarie e catastali del 3% complessivo, applicabili alle successioni e donazioni aventi ad oggetto beni immobili e che, alla fine del "travaglio" che ha preceduto il varo dell'attuale riforma, è stata riconfermata l'applicazione delle agevolazioni di prima casa alle ipotesi in cui, anche uno solo dei coeredi o dei donatari, goda dei relativi requisiti, con la conseguenza che le suddette imposte ipotecarie e catastali vengono in tal caso ridotte all'importo fisso di Euro 168 cadauna.